

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1086-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE BARRA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 12 aprile 1973
(V. Stampato n. 1413)*

d'iniziativa dei deputati TOZZI CONDIVI e RICCIO Pietro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 aprile 1973*

Abrogazione dell'articolo 113, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, testo unico sulla elezione della Camera dei deputati

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1973

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il 21 dicembre 1972 veniva presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 1413 ad iniziativa degli onorevoli Tozzi Condivi e Riccio Pietro, con cui si introduceva la modificazione dell'ultimo comma dell'articolo 113 del Testo unico 30 marzo 1957, che in materia di reati elettorali obbliga il giudice a negare la condanna condizionale e la non iscrizione al casellario penale.

La modifica legislativa mirava ad attenuarne la portata, escludendo la non applicabilità delle disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale nei « casi di particolare lievità e di età giovanile del colpevole ».

La Commissione di merito modificò l'indicata proposta legislativa prevedendo, con l'articolo unico, la integrale abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 113 della legge elettorale, riportando quindi il reato elettorale nella normativa generale di cui al titolo VI del Codice penale.

L'Assemblea, nella seduta del 12 aprile 1973, approvò l'indicato disegno di legge a larghissima maggioranza (406 voti favorevoli, 33 contrari).

La 1^a Commissione del Senato, esaminato l'indicato disegno di legge, ne ha condiviso all'unanimità il testo ed il motivo ispiratore che, in definitiva, mira a ripristinare la normativa del Codice penale vigente la cui deroga è manifestamente ingiusta ed inumana anche in rapporto al tipo di reato che trae le sue radici nell'inevitabile clima creato dalle tensioni politiche, onde non si giustifica l'esclusione del potere discrezionale del giudice per la concessione della esenzione condizionale della pena e la facoltà di attenuarne le conseguenze accessorie per le violazioni più lievi.

Tanto premesso la 1^a Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 1086 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

BARRA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'ultimo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, è abrogato.